Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 12 maggio 1954 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-551
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1953

1954

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. **1172**.

Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia delle arti del disegno, con sede in Firenze.

N. 1172. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Accademia delle arti del disegno, con sede in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 175. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1953, n. **1173**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale 3° gruppo di piazza Diaz n. 10 di Bari.

N. 1173. Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale 3° gruppo di piazza Diaz n. 10 di Bari, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 111. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1953, n. **1174**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « L. Capuana » di Catania.

N. 1174. Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « L. Capuana » di Catania, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 120. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1953, n. **1175**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Casale Monferrato (Alessandria).

N. 1175. Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Casale Monferrato (Alessandria), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 122. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1953, n. **1176**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico « L. Da Vinci » di Milano.

N. 1176. Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico « L. Da Vinci » di Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 128. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1953, n. **1177**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale IV gruppo di Bari.

N. 1177 Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale IV gruppo di Bari, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 116. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1953, n. **1178**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di via Cacciatori delle Alpi n. 2 di Cuneo.

N. 1178. Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di via Cacciatori delle Alpi n. 2 di Cuneo, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 115. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1953, n. **1179**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Borgonovo Val Tidone (Piacenza).

N. 1179. Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Borgonovo Val Tidone (Piacenza), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 114. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1953, n. **1180**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di via Annunziata in Benevento.

N. 1180. Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di via Annunziata in Benevento, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 121. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1953, n. **1181**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Barletta (Bari).

N. 1181 Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Barletta (Bari), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 127. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1954, n. **172**.

Approvazione delle norme di esecuzione del titolo I della legge 22 dicembre 1953, n. 955, sull'assicurazione dei crediti all'esportazione, soggetti a rischi speciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 18 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, sull'assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Norme di esecuzione del titolo I della legge 22 dicembre 1953, n. 955.

Art. 1.

L'assicurazione dei crediti previsti dall'art. 1 della legge non ha effetto prima del momento in cui il credito sia stato reso liquido o per consegna di buoni del Tesoro esteri o titoli analoghi, o per rilascio di cambiali o per emissione di tratte, o per rilascio di una dichiarazione scritta di riconoscimento di debito o in altro modo valido ai termini del contratto di fornitura.

Art. 2.

Il contratto di assicurazione può essere stipulato soltanto dopo avvenuta la stipulazione del contratto di fornitura.

E' tuttavia in facoltà del Comitato di ammettere all'istruttoria, per deciderne i requisiti di ammissibilità, operazioni per le quali il relativo contratto di fornitura non sia stato ancora stipulato.

Art. 3.

L'assicurazione non potrà in nessun caso avere effetto se non sia stato pagato il premio o non siano adempiute le condizioni fissate nelle condizioni generali della polizza di assicurazione.

Art. 4.

E' vietata l'assicurazione presso qualsiasi assicuratore della quota del 15 per cento di cui all'art. 5 della legge; la violazione di tale divieto, da chiunque commessa, importa la perdita dei diritti derivanti dall'assicurazione o dalla riassicurazione effettuate per conto dello Stato.

L'assicurato per operazioni previste dalla legge, è tenuto a denunciare all'I.N.A., quale gestore per conto dello Stato, ogni diversa assicurazione collaterale stipulata nei limiti previsti dall'art. 5 della legge. Qualora l'assicurazione collaterale sia stipulata successivamente all'assicurazione statale, la predetta denuncia dovrà essere effettuata entro trenta giorni dalla stipulazione della polizza.

Art. 5.

L'I.N.A., quale gestore per conto dello Stato, non può assumere in assicurazione o in riassicurazione una quota superiore a quella stabilita dal Comitato di cui all'art. 9 della legge. Spetta al predetto Comitato di stabilire le condizioni relative.

Art. 6.

Nei casi previsti dai numeri 1 e 2 dell'art. 3 della legge, l'assicurato, per avere diritto all'indennizzo è tenuto a provare che la insolvenza del debitore è dovuta agli eventi di cui ai numeri 1 e 2 suddetti e a dimostrare di avere esperito tutti gli atti consentiti dalle circostanze per il recupero del credito.

Nel caso previsto dal numero 4 dell'art. 3 della legge, l'assicurato è parimenti tenuto a provare di aver esercitato le azioni necessarie per ottenere l'esecuzione del contratto.

Nel caso previsto dal n. 5 dell'art. 3 della legge, l'assicurato è tenuto ad esibire certificato rilasciato dai competenti uffici attestante che il trasferimento è congelato da oltre un anno.

Art. 7.

Il premio è unico e deve essere calcolato in ragione di anno con riferimento alla durata della operazione garantita e alla quota di credito assicurata. Esso va pagato all'atto della stipulazione della polizza. Il Comitato potrà concederne il frazionamento in più rate, di cui la prima non inferiore al terzo. Sulle rate successive alla prima decorrerà l'interesse legale, fermo il carattere unitario del premio che è integralmente dovuto in tutti i casi.

Art. 8.

Nel caso in cui, essendosi verificato l'evento previsto dal contratto di assicurazione o di riassicurazione, l'Istituto nazionale delle assicurazioni ed altre imprese di assicurazione abbiano effettuato in favore dell'esportatore assicurato il pagamento in lire dell'ammontare del credito per le quote assicurate, e dopo tale pagamento l'importatore estero corrisponde in tutto o in parte il prezzo della fornitura, o comunque vengano ricuperate e trasferite somme costituenti in tutto o in parte tale prezzo, gli importi pagati dal debitore e le somme recuperate e trasferite, ai titoli di cui sopra, saranno attribuiti, con precedenza su ogni altro creditore, all'I.N.A. ed agli altri assicuratori intervenuti nell'operazione, in proporzione delle quote di rischio rispettivamente assunte.

Art. 9.

Il Comitato previsto dall'art. 9 della legge ha sede presso l'Istituto nazionale per il commercio estero che provvede al servizio di segreteria del Comitato stesso.

Le domande per le assicurazioni e le riassicurazioni di cui all'art. 1 della legge, redatte su speciali moduli predisposti dal Comitato, devono essere presentate all'I.C.E. che, d'intesa con l'I.N.A., provvede all'istruttoria.

L'I.C.E. può, a tal fine, richiedere notizie supplementari e la documentazione che riterrà necessaria.

Art. 10.

Le adunanze del Comitato sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica del Comitato stesso, siano essi effettivi o sostituti, purchè di tale maggioranza facciano parte il presidente o il vice presidente, un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio, un rappresentante del Ministero del tesoro e un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero o i rispettivi sostituti di questi ultimi.

Il Comitato designa due segretari, uno per la parte tecnico-commerciale e l'altro per la parte amministrativa ed assicurativa.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 11.

L'assicurazione e la riassicurazione prestata per conto dello Stato, saranno regolate dalle disposizioni del Codice civile in materia di assicurazioni danni e di riassicurazione, in quanto applicabili e in quanto non siano derogate dalla legge.

Art. 12.

Nelle convenzioni da stipularsi in base al primo comma dell'art. 8 della legge sarà stabilita la misura delle spese della gestione di cui all'art. 9 della legge, da imputarsi al conto di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge.

Art. 13.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1954

EINAUDI

SCELBA — MARTINELLI — GAVA — VILLABRUNA

Visto, *il Guardasigilli* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1954
Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 8. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1954, n. **173.**

Soppressione dell'Agenzia consolare in Gijon (Spagna) ed istituzione di un Vice consolato di 2ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare in Gijon (Spagna) alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Bilbao, è soppressa.

Art 2.

E' istituito un Vice consolato di 2ª categoria in Gijon (Spagna) alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Bilbao.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1954

EINAUDI

PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1954
Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 15. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1954, n. **174.**

Soppressione dell'Agenzia consolare in Vigo (Spagna) ed istituzione di un Vice consolato di 2ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare in Vigo (Spagna) alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Bilbao, è soppressa.

Art. 2.

E' istituito un Vice consolato di 2ª categoria in Vigo (Spagna) alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Bilbao.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1954

EINAUDI

PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1954
Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 16. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1954, n. **175.**

Soppressione del Vice consolato di 2ª categoria in San Sebastiano (Spagna), istituzione di un Consolato di 2ª categoria nella stessa località e modificazione della circoscrizione territoriale del Consolato di 1ª categoria in Bilbao.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art 1.

Il Vice consolato di 2ª categoria in San Sebastiano (Spagna) alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Bilbao, è soppresso.

Art. 2.

E' istituito un Consolato di 2ª categoria in San Sebastiano (Spagna) con la seguente circoscrizione territoriale: le provincie di Guipuzcoa, Navarra e Logrogno.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del Consolato di 1ª categoria in Bilbao è modificata come segue: le provincie di Alava, Biscaglia, Burgos, la Coruna, Leon, Lugo, Orense, Oviedo, Potevedra e Santander.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1954

EINAUDI

PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 17. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953.

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 31 agosto 1951, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Chieti per il triennio 1951-1953;

Viste le dimissioni dall'incarico presentate dal componente medico chirurgo Natali prof. Augusto in dipendenza del suo trasferimento da Chieti;

Considerato, pertanto, che occorre provvedere alla sua sostituzione;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Marinelli Luigi, medico chirurgo, è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Chieti fino alla scadenza del triennio 1951-1953, in sostituzione del prof. Augusto Natali.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1954
Registro n. 90 *Presidenza, foglio n.* 321. — BALDASCINI

(2194)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1954.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente Monte Cavo e Rocca di Papa sita nell'ambito dei comuni di Rocca di Papa, Marino e Grottaferrata.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il proprio decreto del 30 aprile 1939, col quale, ai sensi della legge dell'11 giugno 1922, n. 778, venivano sottoposti a vincolo i terreni dei comuni di Rocca di Papa, Marino e Grottaferrata;

Considerato che la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 7 febbraio 1953, riconosciuta la necessità di confermare, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il vincolo sopracitato, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge stessa, la zona comprendente Monte Cavo e Rocca di Papa, sita nell'ambito dei comuni di Rocca di Papa, Marino e Grottaferrata;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo dei comuni di Rocca di Papa, Marino e Grottaferrata;

Viste le opposizioni contro la proposta di vincolo presentate dal comune di Rocca di Papa e dal signor Mariani Alfredo;

Considerato che le dette opposizioni sono infondate sia perchè l'insieme del territorio di che trattasi oltre a costituire un quadro naturale di singolare bellezza, è ricco di numerosi punti di vista dai quali si possono godere svariate e suggestive vedute panoramiche, e sia perchè il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità ma, ai sensi dell'art. 7 della citata legge, impone agli interessati l'obbligo di presentare i relativi progetti, per l'approvazione, alla competente Soprintendenza ai monumenti di Roma;

Decreta:

La zona sita nel territorio dei comuni di Rocca di Papa, Marino e Grottaferrata, racchiusa nei seguenti limiti: a nord dell'abitato di Marino lungo la via Maremmana fino all'incontro con la strada Rocca di Papa-Grottaferrata, proseguendo per questa fino al territorio del comune di Rocca di Papa, poi ad est il confine di questo Comune fino all'incontro della curva di livello a quota 600, continuando a sud con il confine del Comune sino all'incrocio con la via dei Laghi e per questa a sud-est sino all'abitato di Marino, raggiungendo la Maremmana, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che i comuni di Rocca di Papa, Marino e Grottaferrata, provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati

altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 24 aprile 1954

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali di Roma

Estratto-elenco

Il 7 febbraio 1953 presso la Soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza Sant'Ignazio n. 152, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale per le bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) (*Omissis*);
2) Monte Cavo e Rocca di Papa;
3) 4) (*Omissis*).

Alle ore 18, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, a sensi dell'art. 5 del regolamento 1357, (*omissis*) si dichiara aperta le seduta.

(*Omissis*).

Dopo ampia discussione, la Commissione provinciale per le bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, considerata l'importanza per il paesaggio, costituita dal Monte Cavo, con i ricordi della via Trionfale e del Tempio a Giove Laziale, sull'area ove sorge il convento ora trasformato in albergo, da dove si gode una immensa veduta tra le più belle e suggestive del mondo, ricoperto lungo le pendici da fitti castagneti, che formano una grande attrattiva turistica, insieme ai colli circostanti, che racchiudono la ridente conca dei Campi di Annibale;

Osservata altresì la posizione naturale di Rocca di Papa sul magnifico sfondo del monte suddetto e circondata da rigogliosa e densa vegetazione e da macchie boscose fino al Lago Albano e alla Selva Ferentana;

Decide alla unanimità di vincolare ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il comprensorio racchiuso nei seguenti limiti:

a nord dell'abitato di Marino lungo la via Maremmana fino all'incontro con la strada Rocca di Papa-Grottaferrata, proseguendo per questa sino al territorio del comune di Rocca di Papa; poi ad est, il confine di questo Comune fino all'incontro della curva di livello a quota 600, continuando a sud con il confine del Comune sino all'incrocio con la via dei Laghi e per questa a sud-est sino all'abitato di Marino, raggiungendo la Maremmana.

(*Omissis*).

(2157)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1954.

Conferma di un sindaco del Monte di credito su pegno di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto l'art. 22 dello statuto del Monte di credito su pegno di Milano, approvato con decreto Ministeriale del 23 marzo 1950;

Visto il proprio decreto 20 maggio 1952, con il quale il dott. Ezzelino Stanghellini è stato confermato sindaco del Monte di credito predetto per l'anno 1952;

Considerato che il dott. Stanghellini è scaduto di carica con l'approvazione del bilancio 1952;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Ezzelino Stanghellini è confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Milano, con sede in Milano, e resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1953.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1954

Il Ministro: GAVA

(2140)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1954.

Liquidazione coatta amministrativa della « Ligniti Italia Meridionale Società per Azioni (LIMSA) », con sede in Roma, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 1429;

Visto il verbale di assemblea della Ligniti Italia Meridionale Società per Azioni (LIMSA) 6 febbraio 1954, col quale veniva deliberato la messa in liquidazione della Società;

Visti la situazione dei conti ed il conto economico al 31 dicembre 1953, approvati dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 6 febbraio 1954 e la lettera del 9 aprile 1954 dei liquidatori della LIMSA, da cui risulta lo stato di insolvenza dell'azienda;

Visti gli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decretano:

La Ligniti Italia Meridionale Società per Azioni (LIMSA), con sede in Roma, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti della legge 24 aprile 1948, n. 1429, in relazione al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. Cesare Marin, il dott. Alfonso Corbo ed il dott. Mario Barbarulo sono nominati commissari liquidatori della Ligniti Italia Meridionale Società per Azioni con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il Comitato di sorveglianza è costituito dai signori dott. Agostino Cacciola, dott. Elio Gaglio e dott. Enrico Franceschi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 maggio 1954

Il Ministro per l'industria e per il commercio
VILLABRUNA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

(2242)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Piana dei Rolli », con sede in comune di Manerba (Brescia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 22904 in data 4 maggio 1954, è stato approvato, con modifica, a termini degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Piana dei Rolli », con sede in comune di Manerba (Brescia), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati il 14 giugno 1953.

(2220)

Costituzione del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Ussel, con sede in Châtillon (Aosta), e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile successivo, registro n. 7, foglio n. 197, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Ussel, con sede nel comune di Châtillon, ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Pellissier Basilio di Maria, presidente;
Fanny Francesco fu Giuseppe, vice presidente;
Buillas Giovanni fu Francesco, Bonjean Pietro fu Leonardo e Vacquin Ernesto di Pietro, membri.

(2221)

Costituzione del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario del canale « Ru Torille », con sede in Verrès (Aosta), e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile successivo, registro n. 7, foglio n. 188, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario del canale di « Ru Torille », con sede nel comune di Verrès (Aosta), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori

Cretier Augusto fu Pietro, presidente;
Joly Luigi fu Lorenzo, vice presidente;
Vallino Alfredo fu Claudio, Ganis Paolo fu Antonio e Varisellaz Michele fu Michele, membri.

(2222)

Costituzione del consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio di irrigazione fra gli utenti del canale Cetroz », con sede nel comune di Etroubles (Aosta), e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1954, registro n. 7, foglio n. 189, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio di irrigazione fra gli utenti del canale Cetroz », con sede nel comune di Etroubles (Aosta), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Veysendaz Celestino fu Giocondo, presidente;
Jammaron Francesco fu Giuseppe, vice presidente;
Marcoz Vittorio fu Michele, Dunand Federico fu Zaccaria, Marcoz Ferdinando di Ulisse, Marcoz Eliseo fu Agostino, Pallais Alfonso fu Cipriano e Chentre Samuele di Michele, membri.

(2223)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 107

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura dell'11 maggio 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,80	632,75
» Firenze	624,80	631 —
» Genova	624,80	633,50
» Milano	624,81	633,50
» Napoli	624,80	633,50
» Palermo	—	—
» Roma	624,75	633,75
» Torino	624,75	632,75
» Trieste	624,81	—
» Venezia	624,82	632,50

Media dei titoli dell'11 maggio 1954

Rendita 3,50 % 1906	64,40
Id. 3,50 % 1902	63,20
Id. 3 % lordo	81,05
Id. 5 % 1935	97,10
Redimibile 3,50 % 1934	81,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	93 —
Id. 5 % 1936	93,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,90

Il contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi dell'11 maggio 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . . . Lit. 624,78
1 dollaro canadese . . . » 633,62

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949. *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit 1749,38

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Soc. per az. E.P.A.F. rappresentata dal sig. Bernasconi Raoul fu Augusto, già esercente in Firenze, piazza Felicita n. 4.

Tali marchi recano il numero 229-FI.

(2219)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Costituzione della Commissione esaminatrice e data della prova scritta del concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di vice segretario in prova nel ruolo ordinario della categoria di concetto (grado 11° gruppo A) dell'Istituto centrale di statistica.

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Vista la propria deliberazione in data 10 settembre 1953, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 22 settembre 1953, con la quale è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a cinquanta posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A) nel ruolo ordinario della categoria di concetto dell'Istituto centrale di statistica;

Visto l'art. 9 della predetta deliberazione;

Delibera

E' nominata la Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a cinquanta posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A) nel ruolo ordinario della categoria di concetto dell'Istituto centrale di statistica.

La Commissione è così costituita:

Presidente:

Maroi prof. Lanfranco, presidente dell'Istituto centrale di statistica.

Membri:

Barberi prof. Benedetto, direttore generale dell'Istituto centrale di statistica;

D'Addario prof. Raffaele, ordinario di demografia alla Università di Roma;

De Vergottini prof. Mario, ordinario di statistica alla Università di Catania;

Tizzano prof. Antonio, ordinario d'igiene e batteriologia all'Università di Siena;

Perini prof. Dario, ordinario di economia e politica agraria all'Università di Pisa.

Segretario:

Ala dott. Francesco, primo segretario dell'Istituto centrale di statistica.

La prova scritta del concorso suddetto avrà luogo in Roma nella sede dell'Istituto centrale di statistica, via Cesare Balbo n. 16, alle ore 8 del giorno 30 maggio 1954.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 maggio 1954

Il presidente: MAROI

(2200)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Istituzione di un corso allievi ufficiali per la nomina di n. 56 sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo servizi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 924;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito un corso allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica ruolo servizi. Il numero dei posti per gli allievi di detto corso è fissato in n. 56.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al corso predetto i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non superato il 28°.

Potranno altresì concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età se dispensati dal presentarsi alle armi perchè già residenti all'estero;

b) siano in possesso del diploma di maturità classica, scientifica, artistica ovvero di abilitazione magistrale;

c) risultino di buona condotta morale e civile;

d) non abbiano soddisfatto agli obblighi della ferma di leva o siano stati dispensati dal compierla nè, alla data del presente decreto, siano già stati incorporati in altra Forza armata.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica Direzione generale del personale militare Sezione autonoma concorsi e scuole Roma, entro il 30 giugno 1954, la relativa domanda in carta da bollo da L. 200.

La domanda dovrà contenere l'indirizzo esatto dell'aspirante il quale è tenuto a dare immediata comunicazione di ogni eventuale cambiamento di recapito.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti sulla prescritta carta da bollo e debitamente legalizzati o vidimati:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita;

2) titolo di studio di cui alla lettera *b*) dell'art. 2. In luogo del diploma originale potrà essere presentata una copia autentica di esso, debitamente legalizzata, ovvero, un certificato in carta legale rilasciato dal preside dell'Istituto e vistato dal provveditore agli studi. Nel documento dovranno figurare le votazioni riportate nelle singole materie;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di buona condotta;

5) certificato del casellario giudiziale;

6) documenti matricolari militari:

i giovani che non sono stati arruolati dai Consigli di leva, per non aver ancora subito la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di nascita del candidato. Coloro invece che hanno già subito la visita medica di leva e sono stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare, con apposte marche da bollo da L. 200 su ogni foglio, rilasciato dal distretto militare competente.

Coloro che hanno già subito la visita medica di leva e non sono stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

7) ogni altro titolo, certificato o dichiarazione utile ai fini della graduatoria di cui all'art. 6.

Gli iscritti alla leva di mare dovranno allegare inoltre una dichiarazione di nulla osta all'arruolamento in Aeronautica, rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) dovranno essere stati rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Non è necessaria la legalizzazione ai documenti rilasciati dal comune di Roma.

Per quelle domande e documentazioni che risultassero incomplete o formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accogliere il successivo completamento o la regolarizzazione della documentazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica o presso altre Amministrazioni.

Art. 4.

Indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualunque momento, il Ministero si riserva la facoltà di escludere dal concorso o di prosciogliere dal corso coloro ai quali non ritenesse di poter conferire la nomina ad ufficiale.

Art. 5.

Gli aspiranti saranno convocati con « lettera foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare, senza diritto a rimborso, per essere avviati a visita sanitaria per l'accertamento della loro idoneità fisica al servizio militare incondizionato.

Contro l'esito della visita non è ammesso appello.

Art. 6.

Una apposita Commissione ministeriale provvederà alla formazione della graduatoria.

Tale Commissione composta da un presidente, quattro membri ed un segretario senza voto, sarà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Qualora il numero degli aspiranti ritenuti ammissibili superi quello stabilito dall'art. 1, l'ammissione al corso avverrà secondo una graduatoria determinata dalla media dei voti riportati agli esami di diploma espressa in centesimi.

A tale media verranno aggiunti:

a) da uno a nove punti per il complesso degli altri titoli presentati dal candidato, ritenuti utili alle mansioni che gli aspiranti saranno chiamati a disimpegnare e secondo i criteri di valutazione che verranno stabiliti dalla suddetta Commissione;

b) tre punti per gli orfani di guerra (cumulabili con i punti di cui alla lettera *a*) del presente articolo.

Avranno la precedenza assoluta nell'ammissione i giovani muniti di brevetto di pilota civile o premilitare che non siano riconosciuti fisicamente idonei al pilotaggio militare ed i provenienti dai Collegi dell'Opera nazionale figli degli aviatori.

Art. 7.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione, assumeranno in ogni caso la ferma di mesi 18 con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso in qualità di avieri allievi ufficiali; dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso, che avrà la durata presumibile di mesi sei e si svolgerà presso la Scuola di guerra aerea di Firenze, avranno luogo gli esami.

Gli allievi che superino detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale saranno nominati sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica ruolo servizi.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni saranno dimessi dal corso.

Il Ministero della difesa-Aeronautica, su proposta del Comando della scuola, ha altresì facoltà di dimettere dal corso, in qualunque momento, quegli allievi che, per deficienza di qualità militari o per motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, pur avendo superato tutti gli esami di prima sessione, siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari, saranno ripresi in esame dopo almeno tre mesi di servizio e, se giudicati idonei, saranno nominati sottotenenti di complemento insieme a quegli allievi che non abbiano superato gli esami di prima sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno tre mesi di servizio e siano giudicati idonei dal comandante della Scuola o dalle autorità gerarchiche.

Coloro che non superino gli esami in seconda sessione o che pur avendoli superati non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievo ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che per motivi di salute o per altra accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami, nella prima o nella seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Le nomine di cui sopra saranno effettuate in ogni caso, con anzianità assoluta decorrente dalla data del relativo decreto e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

Il Ministero della difesa-Aeronautica ha facoltà di disporre, con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio.

Art. 8.

I militari in servizio di leva o trattenuti nell'Aeronautica militare che aspirano ad essere ammessi al corso e siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 2 dovranno far pervenire la domanda per via gerarchica entro il termine ed all'indirizzo di cui all'art. 3.

La domanda dovrà essere corredata dei documenti di cui ai nn. 1), 2), 5) e 6) del predetto art. 3.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere 18 mesi di servizio con decorrenza dalla data di inizio del corso.

Coloro che rivestono il grado di aviere scelto o di primo aviere dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunziare al grado in caso di ammissione al corso, salvo ad essere reintegrati nel grado e nell'anzianità qualora vengano, per qualunque motivo, esonerati dal corso stesso ovvero risultino non idonei agli esami finali.

I Comandi di reparto presso i quali i militari si trovano in servizio sono autorizzati, qualora nel frattempo essi acquistino titolo all'invio in congedo, a trattenerli alle armi in attesa dell'esito della domanda.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al terzo capoverso del presente articolo; il tempo trascorso in qualità di allievi ufficiali non sarà però computato ai fini della ferma che i medesimi siano tenuti ad ultimare per fatto di leva.

Roma, addì 3 aprile 1954

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1954
Registro n. 19 Difesa-Aeronautica, foglio n. 397. — RAPISARDA

(2234)

Istituzione di un corso allievi ufficiali per la nomina di n. 60 sottotenenti di complemento del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;
Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1818;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 924;
Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito un corso allievi ufficiali per la nomina di n. 60 sottotenenti di complemento del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri, suddivisi come segue:

Categoria ingegneri:	
ingegneri aeronautici	n. 18
ingegneri edili	n. 10
ingegneri radioelettricisti	n. 12
ingegneri di armamento	n. 4
ingegneri chimici	n. 6
Categoria geofisici:	
geofisici	n. 10
	n. 60

Nell'ambito del numero complessivo dei posti messi a concorso il Ministero, in relazione al numero dei candidati risultati idonei, si riserva la facoltà di modificare la suddivisione dei posti tra le categorie e specializzazioni suddette.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al corso predetto i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non superato il 28°.

Potranno altresì concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età se dispensati dal presentarsi alle armi perchè già residenti all'estero;

b) siano in possesso:

1) della laurea in ingegneria o architettura, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 in qualità di ingegneri aeronautici o ingegneri edili o ingegneri radioelettricisti o ingegneri di armamento;

2) della laurea in ingegneria chimica o in chimica o in chimica industriale, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 in qualità di ingegneri chimici;

3) della laurea in fisica, fisico-matematica o matematica o della sezione del magistero dell'Istituto superiore navale di Napoli, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 in qualità di geofisici;

c) risultino di buona condotta morale e civile;

d) non abbiano soddisfatto agli obblighi della ferma di leva o siano stati dispensati dal compierla nè, alla data del presente decreto, siano già stati incorporati in altra Forza armata.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica Direzione generale del personale militare Sezione autonoma concorsi e scuole Roma, entro il 30 giugno 1954, la relativa domanda in carta da bollo da L. 200.

Nella domanda i candidati dovranno indicare la categoria e la specializzazione cui aspirano ed impegnarsi a volare tutte le volte che le esigenze del servizio lo richiedano.

La domanda dovrà inoltre contenere l'indirizzo esatto dell'aspirante il quale è tenuto a dare immediata comunicazione di ogni eventuale cambiamento di recapito.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti sulla prescritta carta da bollo e debitamente legalizzati o vidimati

1) estratto o certificato dell'atto di nascita;

2) diploma originale di laurea o copia notarile del medesimo, oppure certificato di laurea, vistato dal rettore della Università e munito della dichiarazione attestante che detto certificato sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di buona condotta;

5) certificato del casellario giudiziale;

6) documenti matricolari militari:

i giovani che non sono stati arruolati dai Consigli di leva per non aver ancora subito la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare un certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di nascita del candidato.

Coloro invece che hanno già subito la visita medica di leva e sono stati dichiarati «abile arruolato», dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare, con apposte marche da bollo da L. 200, su ogni foglio, rilasciato dal distretto militare competente.

Coloro che hanno già subito la visita medica di leva e non sono stati dichiarati «abile arruolato», dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

7) ogni altro titolo, certificato o dichiarazione utile ai fini della graduatoria di cui all'art. 6.

Gli iscritti alla leva mare dovranno allegare inoltre una dichiarazione di nulla osta all'arruolamento in Aeronautica, rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) dovranno essere stati rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Non è necessaria la legalizzazione ai documenti rilasciati dal comune di Roma.

Per quelle domande e documentazioni che risultassero incomplete o formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accogliere il successivo completamento o la regolarizzazione della documentazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammessa la presentazione della domanda per più di una delle categorie e specializzazioni di cui all'art. 1, ma esclusivamente per una sola di esse, come non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica o presso altre Amministrazioni.

Art. 4.

Indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualunque momento, il Ministero si riserva la facoltà di escludere dal concorso o di prosciogliere dal corso coloro ai quali non ritenesse di poter conferire la nomina ad ufficiale.

Art. 5.

Gli aspiranti saranno convocati con «lettera foglio di viaggio» alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare, senza diritto a rimborso, per essere avviati a visita sanitaria per l'accertamento della loro idoneità fisica al servizio militare incondizionato.

Contro l'esito della visita medica non è ammesso appello.

Art. 6.

Una apposita Commissione ministeriale provvederà alla formazione della graduatoria.

Tale Commissione, composta da un presidente, quattro membri ed un segretario senza voto, sarà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Qualora il numero degli aspiranti ritenuti ammissibili nelle singole categorie superi quello stabilito dall'art. 1, l'ammissione al corso avverrà secondo una graduatoria formata per categoria e determinata dal voto di laurea espresso in centesimi, a cui saranno aggiunti:

a) da uno a dodici punti per ogni altro titolo ritenuto attinente ed utile alle mansioni che gli aspiranti saranno chiamati a disimpegnare e secondo i criteri di valutazione che verranno stabiliti dalla suddetta Commissione;

b) punti 12 per gli aspiranti laureati in ingegneria che abbiano superato il «corso di tecnica radar» effettuato presso il Consiglio nazionale delle ricerche;

c) punti 12 per gli aspiranti laureati in ingegneria che abbiano superato il «corso informativo di balistica superiore».

Avranno però la precedenza assoluta:

i concorrenti in possesso di laurea in ingegneria aeronautica, aspiranti all'ammissione in qualità di ingegneri aeronautici;

i concorrenti che abbiano frequentato con esito favorevole corsi di meteorologia aeronautica presso enti aeronautici, aspiranti all'ammissione in qualità di geofisici.

Art. 7.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione assumeranno in ogni caso la ferma di mesi 18 con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso in qualità di avieri allievi ufficiali; dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso che avrà la durata presumibile di mesi 6 e si svolgerà presso la Scuola di guerra aerea di Firenze, avranno luogo gli esami.

Gli allievi che superano detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale saranno nominati sottotenenti di complemento del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni saranno dimessi dal corso.

Il Ministero della difesa-Aeronautica, su proposta del Comando della scuola, ha altresì facoltà di dimettere dal corso, in qualunque momento, quegli allievi che, per deficienza di qualità militari o per motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, pur avendo superato tutti gli esami di prima sessione, siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari, saranno ripresi in esame dopo almeno tre mesi di servizio e, se giudicati idonei, saranno nominati sottotenenti di complemento insieme a quegli allievi che non abbiano superato gli esami di prima sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno tre mesi di servizio e siano giudicati idonei dal comandante della Scuola o dalle autorità gerarchiche.

Coloro che non superino gli esami in seconda sessione o che pur avendoli superati non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievo ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che per motivi di salute o per altra accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami, nella prima o nella seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Le nomine di cui sopra saranno effettuate in ogni caso, con anzianità assoluta decorrente dalla data del relativo decreto e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

Il Ministero della difesa-Aeronautica ha facoltà di disporre, con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sotto-

tenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio.

Art. 8.

I militari in servizio di leva o trattenuti nell'Aeronautica militare che aspirano ad essere ammessi al corso e siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle lettere *a*), *b*), *c*) dell'art. 2, dovranno far pervenire la domanda per via gerarchica entro il termine ed all'indirizzo di cui all'art. 3.

La domanda dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 5) e 6) del predetto art. 3.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere 18 mesi di servizio con decorrenza dalla data di inizio del corso.

Coloro che rivestono il grado di aviere scelto o di primo aviere dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunziare al grado in caso di ammissione al corso, salvo ad essere reintegrati nel grado e nell'anzianità qualora vengano, per qualunque motivo, esonerati dal corso stesso ovvero risultino non idonei agli esami finali.

I Comandi di reparto presso i quali i militari si trovano in servizio sono autorizzati, qualora nel frattempo essi acquistino titolo all'invio in congedo, a trattenerli alle armi in attesa dell'esito della domanda.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al terzo capoverso del presente articolo; il tempo trascorso in qualità di allievi ufficiali non sarà però computato ai fini della ferma che i medesimi siano tenuti ad ultimare per fatto di leva.

Roma, addì 3 aprile 1954

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1954
Registro n. 19 Difesa-Aeronautica, foglio n. 396. — RAPISARDA

(2235)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine presso il Ministero delle finanze, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica). (Circolare 1° aprile 1954).

Sono disponibili presso il Ministero delle finanze, nel ruolo della carriera d'ordine degli uffici delle Conservatorie dei registri immobiliari, n. 4 (quattro) posti di applicato (gruppo *C*, grado 12°) spettanti ai sottufficiali in carriera continuativa, già riconosciuti idonei per il passaggio all'impiego civile di Stato ai sensi delle vigenti norme sullo stato giuridico dei sottufficiali, e precisamente all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per i sottufficiali della Marina, agli articoli 68 e seguenti del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per i sottufficiali dell'Aeronautica.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 15 giugno 1954, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, la eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: BOSCO

(2049)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Graduatoria generale del concorso a ottanta posti di segretario in prova, bandito con decreto Ministeriale 6 maggio 1953.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 6 maggio 1953, n. 4555, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1953 al registro n. 39, foglio n. 150, con il quale è stato bandito il concorso a ottanta posti di segretario in prova;

Vista la graduatoria di merito formata, per il concorso suddetto, dalla competente Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 16 settembre 1953, n. 752, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1953 al registro n. 43, foglio n. 61;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) numero P.A.G. 41.1.24.202/47369 in data 3 marzo 1954;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami e per titoli bandito con decreto Ministeriale 6 maggio 1953, n. 4555, per coprire ottanta posti di segretario in prova:

N.	Nominativo	Punti
1.	Coniglio Luigi di Gerlando	punti 280,625
2.	Cori Cesare Vittorio di Augusto	» 271,500
3.	Zotti Mario di Vincenzo	» 269,375
4.	Giorli Ettore di Ferdinando	» 265,625
5.	Funari Luigi di Giuseppe	» 264,875
6.	Olivetti Oliviero di Marco	» 261,250
7.	Bevilacqua Franco di Maurizio, combattente	» 259,750
8.	Margheri Enzo di Carlo	» 259,750
9.	Venditti Tullio di Domenico	» 258,125
10.	Castiglione Letterio di Nunzio	» 257,875
11.	Falugiani Mario di Giuseppe	» 255,750
12.	Delli Carri Alberto di Giuseppe	» 255,375
13.	Roscetti Alberto di Amedeo	» 255,125
14.	Di Luca Arnaldo Nazario di Antonio	» 255,000
15.	De Vivo Vincenzo di Lorenzo	» 254,875
16.	Di Vincenzi Renato di Giovanni	» 254,500
17.	Protano Dante di Tommaso	» 254,375
18.	Serrani Ezio di Enrico	» 254,250
19.	Celli Francesco di Giovanni	» 253,500
20.	Magini Mario di Remo	» 252,875
21.	Madrassi Mario di Luigi	» 252,750
22.	Vercelli Sergio di Luigi	» 252,500
23.	Federighi Franco di Marino	» 252,250
24.	Cosimi Giorgio di Giorgio, nato il 31 maggio 1929	» 251,500
25.	Podestà Gio Batta di Luigi, nato il 16 settembre 1934	» 251,500
26.	Fede Ferdinando di Filippo, combattente	» 251,250
27.	Mastrodicasa Vinicio di Umberto	» 250,875
28.	Cabula David di Aldo	» 250,500
29.	Caputo Giuseppe di Felice, servizio ferroviario	» 250,375
30.	Mascino Giancarlo di Giuseppe	» 250,375
31.	Capelli Graziano di Giuseppe	» 250,125
32.	Faia Everino di Omobono	» 250,000
33.	Peroni Renato di Pietro	» 249,500
34.	Aronadio Manlio di Oreste	» 249,250
35.	Tripi Salvatore di Gaspare	» 249,125
36.	Brunacci Zeno di Alessandro	» 249,000
37.	Di Blasi Giuseppe di Giuseppe	» 248,125
38.	Palleschi Galileo di Antonio	» 247,000
39.	Amadei Paolo di Mirco	» 246,750
40.	Canala Mario di Raimondo, invalido di guerra	» 246,625
41.	Armenante Giovanni di Vincenzo	» 246,625
42.	Bagnoli Marcello di Luigi	» 246,250
43.	Russo Salvatore di Angelo, nato il 1° luglio 1925	» 245,125
44.	Dell'Olio Leonardo di Pietro, nato l'11 ottobre 1931	» 245,125

45. Barbato Sergio di Pietro . . . punti 244,125
46. Sparro Carmelo di Giuseppe » 244,000
47. Andolfi Ciro di Giovanni » 243,875
48. Uleri Salvatore di Pietro, nato il 15 novembre 1922 » 243,375
49. Cramarossa Vito di Antonio, nato il 2 gennaio 1926 » 243,375
50. Barbieri Enrico di Emilio » 242,375
51. Pollastrone Michele di Bartolomeo » 242,125
52. Pizzolla Giovanni di Ernesto » 242,000
53. De Stefano Serafino di Arcangelo » 241,625
54. Lanfranchi Franco di Amedeo, nato il 7 settembre 1930 » 240,875
55. Bellavia Carmelo di Gaetano, nato il 10 gennaio 1932 » 240,875
56. Ziccardi Michele di Giuseppe, nato il 22 aprile 1932 » 240,875
57. Costanzo Giovanni di Giuseppe » 240,750
58. Autobello Donato di Biase, servizio ferroviario, nato il 22 gennaio 1926 » 240,625
59. Falezza Enio di Sante, servizio ferroviario, nato il 26 aprile 1927 » 240,625
60. Viscovo Ferdinando di Francesco » 240,500
61. Bassi Pietro di Domenico » 240,250
62. Numa Benito di Onofrio » 239,750
63. Baroni Armando di Giuseppe, combattente » 239,625
64. Bertolaso Walter di Arturo » 239,625
65. Gaggioli Annibale di Giuseppe . » 239,500
66. Nano Quinto di Giacomo, ufficiale di complemento » 239,250
67. Pinto Lucio di Federico » 239,250
68. Rossi Alceo di Adelio » 239,125
69. Campagna Rocco di Bruno » 238,875
70. Iarossi Ermanno di Nicola Giovanni, orfano di guerra » 238,750
71. Fioravanti Elio di Carlo, ufficiale di complemento » 238,750
72. Paoloni Giuseppe di Vincenzo » 238,750
73. Maugliani Michele di Antonio, nato il 16 gennaio 1930 » 238,500
74. Manoli Enrico di Salvatore, nato il 18 agosto 1930 » 238,500
75. Lapi Adolfo Sauro di Libero, orfano di guerra » 238,375
76. Tagliaferri Pasquale di Bartolomeo » 238,375
77. Pratella Gualtiero di Luigi » 238,250
78. Sprovieri Antonio di Eduardo » 238,000
79. Pauri Alfredo di Mario » 237,625
80. Timitilli Rolando di Primo, orfano di guerra » 237,500
81. Bottai Osvaldo di Mario » 237,250
82. Damele Renzo di Dante » 237,125
83. Gaddi Fausto di Antonio » 237,000
84. Mazza Aldo di Santo, ufficiale di complemento » 236,000
85. Amadesi Gian Paolo di Amleto » 236,000
86. Balistreri Giuseppe di Giovanni . » 235,375
87. Berenini Mario di Mario . » 234,750
88. Frisoli Antonio di Ciro . » 234,625
89. Pantano Gennaro di Eduardo » 234,250
90. Carbone Paolo di Vito, » 233,500
91. Donati Alfio di Federico, servizio ferroviario » 232,750
92. Di Liello Domenicangelo di Augusto, nato il 20 novembre 1926 » 232,750
93. Mazzone Antonio di Giorgio, nato il 1° gennaio 1932 » 232,750
94. Abbruscato Vito di Giuseppe . » 231,750
95. Peppoloni Carlo di Angelo » 231,375
96. Faregna Emanuele di Nicola, reduce civile dall'internamento » 231,250
97. Lenzini Mauro di Pietro . . » 230,750
98. Ciccolini Maurizio di Domenico . . » 230,500
99. Balducci Dante di Francesco . . » 230,000
100. Mauri Fernando di Agostino . . . » 228,750

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Coniglio Luigi di Gerlando . . punti 280,625
2. Cori Cesare Vittorio di Augusto . . » 271,500
3. Zotti Mario di Vincenzo . . . punti 269,375
4. Giorli Ettore di Ferdinando . . . » 265,625
5. Funari Luigi di Giuseppe . » 264,875
6. Olivetti Oliviero di Marco » 261,250
7. Bevilacqua Franco di Maurizio, combattente » 259,750
8. Margheri Enzo di Carlo » 259,750
9. Venditti Tullio di Domenico » 258,125
10. Castiglione Letterio di Nunzio » 257,875
11. Falugiani Mario di Giuseppe » 255,750
12. Delli Carri Alberto di Giuseppe » 255,375
13. Roscetti Alberto di Amedeo » 255,125
14. Di Luca Arnaldo Nazario di Antonio » 255,000
15. De Vivo Vincenzo di Lorenzo » 254,875
16. Di Vincenzi Renato di Giovanni » 254,500
17. Protano Dante di Tommaso » 254,375
18. Serrani Ezio di Enrico » 254,250
19. Celli Francesco di Giovanni » 253,500
20. Magini Mario di Remo . . » 252,875
21. Madrassi Mario di Luigi » 252,750
22. Vercelli Sergio di Luigi » 252,500
23. Federighi Franco di Marino » 252,250
24. Cosimi Giorgio di Giorgio, nato il 31 maggio 1929 » 251,500
25. Podestà Gio Batta di Luigi, nato il 16 settembre 1934 » 251,500
26. Fede Ferdinando di Filippo, combattente » 251,250
27. Mastrodicasa Vinicio di Umberto » 250,875
28. Cabula David di Aldo » 250,500
29. Caputo Giuseppe di Felice, servizio ferroviario » 250,375
30. Mascino Giancarlo di Giuseppe . » 250,375
31. Capelli Graziano di Giuseppe . » 250,125
32. Faia Everino di Omobono . . . » 250,000
33. Peroni Renato di Pietro . . . » 249,500
34. Aronadio Manlio di Oreste . . . » 249,250
35. Tripi Salvatore di Gaspare » 249,125
36. Brunacci Zeno di Alessandro » 249,000
37. Di Blasi Giuseppe di Giuseppe . » 248,125
38. Palleschi Galileo di Antonio » 247,000
39. Amadei Paolo di Mirco » 246,750
40. Canala Mario di Raimondo, invalido di guerra » 246,625
41. Armenante Giovanni di Vincenzo . » 246,625
42. Bagnoli Marcello di Luigi » 246,250
43. Russo Salvatore di Angelo, nato il 1° luglio 1925 » 245,125
44. Dell'Olio Leonardo di Pietro, nato il 11 ottobre 1931 . » 245,125
45. Barbato Sergio di Pietro . . » 244,125
46. Sparro Carmelo di Giuseppe . . » 244,000
47. Andolfi Ciro di Giovanni » 243,875
48. Uleri Salvatore di Pietro, nato il 15 novembre 1922 » 243,375
49. Cramarossa Vito di Antonio, nato il 2 gennaio 1926 . . . » 243,375
50. Barbieri Enrico di Emilio . » 242,375
51. Pollastrone Michele di Bartolomeo » 242,125
52. Pizzolla Giovanni di Ernesto » 242,000
53. De Stefano Serafino di Arcangelo » 241,625
54. Lanfranchi Franco di Amedeo, nato il 7 settembre 1930 » 240,875
55. Bellavia Carmelo di Gaetano, nato il 10 gennaio 1932 » 240,875
56. Ziccardi Michele di Giuseppe, nato il 22 aprile 1932 » 240,875
57. Costanzo Giovanni di Giuseppe » 240,750
58. Autobello Donato di Biase, servizio ferroviario, nato il 22 gennaio 1926 » 240,625
59. Falezza Enio di Sante, servizio ferroviario, nato il 26 aprile 1927 » 240,625
60. Viscovo Ferdinando di Francesco . » 240,500
61. Bassi Pietro di Domenico . » 240,250
62. Numa Benito di Onofrio » 239,750
63. Baroni Armando di Giuseppe, combattente . . » 239,625
64. Bertolaso Walter di Arturo . . . » 239,625
65. Gaggioli Annibale di Giuseppe . . . » 239,500

66. Nano Quinto di Giacomo, ufficiale di complemento . . . punti 239,250
67. Pinto Lucio di Federico » 239,250
68. Rossi Alceo di Adelio » 239,125
69. Campagna Rocco di Bruno » 238,875
70. Iarossi Ermanno di Nicola Giovanni, orfano di guerra » 238,750
71. Fioravanti Elio di Carlo, ufficiale di complemento » 238,750
72. Paoloni Giuseppe di Vincenzo » 238,750
73. Maugliani Michele di Antonio, nato il 16 gennaio 1930 » 238,500
74. Manoli Enrico di Salvatore, nato il 18 agosto 1930 » 238,500
75. Lapi Adolfo Sauro di Libero, orfano di guerra » 238,375
76. Tagliaferri Pasquale di Bartolomeo » 238,375
77. Pratella Gualtiero di Luigi » 238,250
78. Sprovieri Antonio di Eduardo » 238,000
79. Timitilli Rolando di Primo, orfano di guerra » 237,500
80. Faregna Emanuele di Nicola, reduce civile dall'internamento » 231,250

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato:

1. Pauri Alfredo di Mario . punti 237,625
2. Bottai Osvaldo di Mario » 237,250
3. Daniele Renzo di Dante » 237,125
4. Gaddi Fausto di Antonio » 237,000
5. Mazza Aldo di Santo, ufficiale di complemento » 236,000
6. Amadesi Gian Paolo di Amleto » 236,000
7. Balistreri Giuseppe di Giovanni » 235,375
8. Berenini Mario di Mario » 234,750
9. Frisoli Antonio di Ciro » 234,625
10. Pantano Gennaro di Eduardo » 234,250
11. Carbone Paolo di Vito » 233,500
12. Donati Alfio di Federico, servizio ferroviario » 232,750
13. Di Liello Domenicangelo di Augusto, nato il 20 novembre 1926 » 232,750
14. Mazzone Antonio di Giorgio, nato il 1° gennaio 1932 » 232,750
15. Abbruscato Vito di Giuseppe » 231,750
16. Peppoloni Carlo di Angelo » 231,375
17. Lenzini Mauro di Pietro » 230,750
18. Ciccolini Maurizio di Domenico » 230,500
19. Balducci Dante di Francesco » 230,000
20. Mauri Fernando di Agostino » 228,750

Art. 4.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a nominare in prova i vincitori del concorso di cui all'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1954

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1954
Registro n. 47 Ufficio risc. ferrovie, foglio n. 153. — LA MICELA

(2202)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga del termine per la presentazione delle domande e delle pubblicazioni relative ai concorsi a cattedre universitarie, banditi con decreto Ministeriale 20 febbraio 1954.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti i decreti Ministeriali 20 febbraio e 6 marzo 1954, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* numeri 45 e 59, rispettivamente del 24 febbraio e del 12 marzo 1954, con i quali sono stati indetti concorsi a cattedre universitarie;

Riconosciuta l'opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle pubblicazioni da parte dei candidati ai concorsi predetti;

Decreta:

Fermo restando il termine del 31 maggio 1954, stabilito per la presentazione delle domande, dei titoli e dei documenti per la partecipazione ai concorsi a cattedre universitarie indetti con decreti Ministeriali 20 febbraio e 6 marzo 1954, il termine per la presentazione delle pubblicazioni è prorogato a tutto il 31 luglio 1954.

Entro lo stesso termine del 31 luglio 1954 sono tenuti a presentare le pubblicazioni, i titoli ed i documenti i candidati residenti all'estero, fermo restando, quanto ai candidati medesimi, il termine del 15 giugno 1954 per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

Roma, addì 6 maggio 1954

Il Ministro: MARTINO

(2201)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Nuoro

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 24 ottobre 1953, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Nuoro;

Visto il decreto Ministeriale 23 marzo 1954, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Nuoro, nell'ordine appresso indicato:

1. Tossi Carlo punti 90,06 su 132
2. Di Pilla dott. Giovannangelo » 89,05 »
3. Gualtieri Francesco » 88,50 »
4. Di Santo dott. Angelo » 84,50 »
5. Bulla Guglielmo » 79,31 »
6. Petrillo dott. Alfonso » 78,93 »
7. Ganci dott. Rosario » 78,80 »
8. Tarabini dott. Ludovico » 78,45 »
9. Magnanelli Marsilio » 76,94 »
10. Milella dott. Michele » 76,72 »
11. Fiduccia dott. Benedetto » 75,83 »
12. Sossi Pasquale » 75,66 »
13. Bottega dott. Giovanni » 74,47 »
14. Cambosu dott. Gavino » 71,95 »
15. Falconio dott. Diomede Siro » 71,20 »
16. Caimmi dott. Luigi » 69,60 »
17. Palmas Macario Ernesto » 69 — »
18. La Sala Luigi » 66 — »
19. Sodaro dott. Francesco » 64,17 »
20. Uasone dott. Edoardo » 61,64 »
21. Mele Gregorio » 59,50 »
22. Strianese Carmine » 54,83 »
23. Lostia Giovanni Maria » 52,50 »
24. Musumeci Umberto » 52 — »
25. De Fina Rocco » 50,83 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 aprile 1954

p. *il Ministro*: RUSSO

(2199)

PREFETTURA DI VICENZA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto l'avviso di concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1952;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso e approvata con decreto p. n. del 13 gennaio 1954;

Visto il proprio decreto p. n. del 14 gennaio 1954, che dichiara i vincitori delle sedi messe a concorso;

Visto che il dott. Tregnaghi Bruno ha rinunciato alla condotta del comune di Calvene;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Diena Sergio è dichiarato vincitore della condotta del comune di Calvene.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nell'albo della Prefettura e del Comune interessato per otto giorni consecutivi.

Vicenza, addì 27 aprile 1954

Il prefetto: PALUTAN

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto l'avviso di concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1952;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso e approvata con decreto p. n. del 13 gennaio 1954;

Visto il proprio decreto p. n. del 14 gennaio 1954, che dichiara i vincitori delle sedi messe a concorso;

Visto che il dott. Carli Arnaldo ha rinunciato alla condotta del comune di Marostica;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Rossi Aurelio è dichiarato vincitore della condotta del comune di Marostica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nell'albo della Prefettura e del Comune interessato per otto giorni consecutivi.

Vicenza, addì 27 aprile 1954

Il prefetto: PALUTAN

(2188)

PREFETTURA DI GROSSETO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Grosseto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visto il proprio decreto in data 31 luglio 1953, n. 18597, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Grosseto alla data del 30 novembre 1950;

Considerato che, a seguito della rinunzia, o della mancata assunzione del servizio, da parte di alcuni candidati nominati, la condotta di Castell'Azzara è rimasta vacante;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi richieste dai candidati idonei che seguono in graduatoria e le rispettive determinazioni in ordine all'accettazione della condotta predetta;

Visti gli articoli 55, 56 e 26 del regolamento dei concorsi per sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1953, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 18597 in premessa specificato, è dichiarato vincitore della condotta di Castell'Azzara il candidato dott. Nisticò Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Grosseto, addì 5 aprile 1954

Il prefetto: Russo

(2185)

PREFETTURA DI GROSSETO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1953, n. 18521, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Grosseto alla data del 30 novembre 1951;

Considerato che, a seguito della rinuncia, o della mancata assunzione del servizio, da parte di alcuni candidati nominati, le condotte loro assegnate sono rimaste vacanti;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi richieste dai candidati idonei che seguono in graduatoria e le rispettive determinazioni in ordine all'accettazione delle condotte vacanti;

Visti gli articoli 55, 56 e 26 del regolamento dei concorsi per sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1953, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 18521 in premessa specificato, sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate, i seguenti candidati:

1) Ibba dott. Alessandro: condotta Tirli;
2) Prompergher dott. Guido: condotta Gerfalco;
3) Luciani dott. Ernesto: condotta Travale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Grosseto, addì 23 aprile 1954

Il prefetto: Russo

(2184)

PREFETTURA DI TRAPANI

Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Trapani

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Visto il proprio decreto n. 10426 in data 8 marzo 1954, con il quale è stata approvata la graduatoria delle partecipanti al concorso per titoli ed esami per otto posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1952;

Considerato che occorre procedere alla dichiarazione delle vincitrici;

Ritenuto che l'ostetrica Tedesco Maria, 6ª classificata, ha fatto presente che non intende accettare nessuna delle sedi messe a concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1953, n. 281, che approva il regolamento per i concorsi a posti di sanitari condotti alle dipendenze dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

Le seguenti ostetriche partecipanti al concorso per i posti vacanti al 30 novembre 1952 sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna indicato:

1) Gelfo Rosa fu Pietro, 1ª classificata, residente ad Erice: 3ª condotta urbana di Mazara del Vallo;

2) Scarpulla Giuseppe fu Rosario, 2ª classificata, residente a Santa Ninfa: 3ª condotta urbana di Marsala;

3) Colletti Vita fu Vito, 3ª classificata, residente a Dattilo: condotta Misilla-Santa Venera di Marsala;

4) Accardi Maria di Salvatore, 4ª classificata, residente a Buseto Palizzolo: condotta unica di Buseto Palizzolo;

5) Tumbiolo Angela di Vincenzo, 5ª classificata, residente a Mazara del Vallo: condotta rurale Ciavolo-Digerbato di Marsala;

6) Mazzara Anna fu Andrea, 7ª classificata, residente a Buseto Palizzolo: condotta rurale di Matarocco-Paolini di Marsala;

7) Morici Rosa fu Vincenzo, 8ª classificata, residente a Fulgatore: condotta rurale di Bambina-Berbero e Ciancio di Marsala;

8) Bertuglia Vincenza di Francesco, 9ª classificata, residente a Castelvetrano: condotta della frazione Nubia di Paceco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Trapani, addì 13 aprile 1954

Il prefetto: CRISCUOLI

(2183)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

[illegible]rio decreto n. 8111/3 in data 16 febbraio 1954, con il qu[illegible] stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1948;

Visto il proprio decreto n. 8112/3 in data 16 febbraio 1954, con il quale è stato dichiarato il vincitore del concorso e disposta l'assegnazione della sede

Considerato che il dott. Buscemi Santo fu Giuseppe, vincitore della condotta medica di Menfi, è stato dichiarato rinunciatario alla nomina, con decreto prefettizio n. 17826/3 in data 15 aprile 1954;

Vista la dichiarazione in data 20 aprile 1954, con la quale il dott. Francesco Cacioppo di Giuseppe, che nella graduatoria segue il dott. Buscemi, ha accettato la nomina nella condotta di Menfi;

Visto il combinato disposto degli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 26, 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 8112/3 in data 16 febbraio 1954, e fermo restando quanto altro disposto col provvedimento stesso, il dott. Cacioppo Francesco di Giuseppe è dichiarato vincitore del concorso indetto con decreto prefettizio n. 789/3 in data 10 febbraio 1950 ed assegnato alla condotta medica del comune di Menfi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Agrigento, addì 29 aprile 1954

Il prefetto: DE VITO

(2187)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.